IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLVIII - Serie IV - Vol. V - Fasc. VI - Giugno 1923

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del S. P. Allocuzione Concistoriale, p. 185. - Brevi su l'Arcic. del S. Bambino di Praga, 161. - S. R. Rota. I. *Parisien.* Nullità di matrimonio per consaguinità, 164. II. Id. id. per condizione, 166; *Vicentina.* Di appello e competenza, 169. — CONSULTAZIONI. Circa le imposte su una pensione, 173. — BREVI RISPOSTE (26-31), 181. — NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA, 182. — CRONACA ECCLESIASTICA, 185. — RECENSIONI, 192.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del S. P. Pio XI.

Si unificano le Pie Associazioni sotto il nome del Santo Bambino di Praga, e si determinano le indulgenze relative.

Breve. - Pius PP. XI. — Ad perpetuam rei memoriam. — Per similes Litteras Apostolicas, die XXX mensis martii, anno MCMXIII, Piscatoris anulo obsignatas, rec. mem. Praedecessor Noster Pius Pp. X, ad fidelium pietatem fovendam erga Divinum Infantem, cuius statua, miraculis inclyta, iam inde a saeculo decimo septimo antiqua religione colitur Pragae, in coenobio ad Sanctae Mariae a Victoria Ordinis Carmelitarum Excalceatorum, perpetuum in modum, tribuit Praeposito generali Ordinis illius facultatem erigendi tam in ecclesiis Ordinis, quam in aliis ubique terrarum sitis sacris aedibus, de respectivi Ordinarii licentia, servatisque servandis, Sodalitatem a Divino Infante Pragensi appellatam. Verum, cum, antequam ipsi Praeposito generali huiusmodi facultas facta foret, nonnullis in ecclesiis iam canonice institutae exstarent huiusmodi sodalitates, eaeque supersint in praesens, tamen diversis sub legibus, et non paribus ditata privilegiis et gratiis; dilectus filius hodiernus Procurator generalis Carmelitarum Excalceatorum Ordinis supplici prece Nos flagitat, ut, ad omnia dubia ac discrimina dirimenda, tam frugiferae devotioni unum constituamus centrum, omnesque societates, in toto orbe terrarum sub titulo Divini Infantis Pragensis exsistentes, iisdem legibus et privilegiis muniamus. Quare, cum omnino consentaneum sit, ut ipsa Sodalitas ab Infante Iesu concredatur exclusive Ordini Carmelitarum Excalceatorum, illi, nimirum Ordini, cuius alumni iugiter fuerunt vigiles atque actuosi devotionis illius propaga-

tores, attenta relatione dilecti filii Nostri S. R. E. Diaconi Cardinalis Caietani Bisleti, e sacra Congregatione pro Tridentini Concilii decretis interpretandis, apostolica Nostra auctoritate, praesentium tenore, nunc et in posterum exsistenti Praeposito generali Ordinis Carmelitarum Excalceatorum, vel illius Vicario, facultatem exclusive tribuimus erigendi ubique terrarum, servatis sacrorum canonum praescriptionibus, Sodalitium, cui titulus a Divino Infante Pragensi. Praecipimus pariter, eadem Nostra auctoritate, per praesentes, ut omnibus societatibus eiusdem tituli, ubique terrarum, unum sit statutum, illud nempe a Concilii Congregatione probatum per decretum diei XXIV mensi iulii, anno MCMXIII, atque ut omnes tam actu erectae, quam in posterum erigendae societates similibus gaudeant indulgentiis ac privilegiis. Praecipimus pariter, ut indulgentiae et gratiae quaecumque, ad hanc usque diem dictis sodalitabus quomodolibet concessae, perinde revocatae censeantur, quemadmodum eas per praesentes apostolica Nostra auctoritate revocamus. Indulgentiae autem et gratiae spirituales, quibus ubique terrarum sodalitates ab Infante Iesu Pragensi instructas volumus, sequentes sient. Videlicet, audito dilecto filio Nostro S. R. E. Diacono Cardinali Poenitentiario Maiore, de omnipotentis Dei misericordia ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum Eius auctoritate confisi, omnibus et singulis fidelibus ubique terrarum degentibus, qui dictam a Divino Infante Pragensi Societatem in posterum ingredientur, die primo eorum ingressus, si, vere poenitentes et confessi, Sanctissimam Eucharistiam sumpserint, plenariam: ac tam inscriptis quam in posterum inscribendis pariter ubique terrarum sodalibus, in cuiuslibet eorum mortis articulo, si, vere poenitentes et confessi, ac S. Communione refecti, vel, quatenus id facere nequiverint, saltem contriti, nomen Iesu ore, si potuerint, sin minus corde, devote invocaverint, mortemque tamquam peccati stipendium submisso animo susceperint, etiam plenariam: praeterea iisdem sociis, nunc et in posterum similiter enunciatam in Sodalitatem adlectis atque adlegendis, si quotannis diebus festis Nativitatis, Circumcisionis, Epiphaniae, Sanctissimi Nominis Iesu, Fugae in Aegyptum Domini Nostri Iesu Christi, Inventionis Pueri Iesu in Templo, Paschatis, Ascensionis, Sacratissimi Corporis Christi, Sacratissimi Cordis Iesu, Pretiosissimi Sanguinis Domini Nostri Iesu Christi, et Sanctissimae Familiae Iesu, Mariae, Iosephi; item Desponsationis, Annuntiationis, Maternitatis, Visitationis, Purificationis et Assumptionis Beatae Mariae Virginis, ac solemnis Commemorationis Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo; sancti Gabrielis Archangeli et Nativitatis sancti Ioannis Baptistae, nec non die festo et sollemnitate sancti Iosephi Sponsi Beatae Mariae Virginis, et festis diebus sancti Zachariae Prophetae, sanctorum Innocentium, sancti Ioachim patris Beatae Mariae Virginis, sanctae Annae matris Virginis ipsius, sanctae Elisabeth matris sancti Ioannis

Baptistae, sancti Ioannis a Cruce et sanctae Theresiae a Iesu; tandem die festo annuo Sodalitatis, et die quo locum habet pia exercitatio Sodalitii menstrua, propriam, si adsit, Societatis ecclesiam, secus aliam quamvis ubique terrarum sitam ecclesiam sive publicum sacellum, a medietate diei praecedentis ad mediam usque noctem respectivae festivitatis, admissorum sacramentali confessione expiati et caelestibus epulis refecti, visitent, ibique pro christianorum principum concordia, haeresum exstirpatione, peccatorum conversione ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant, quo die iniuncta haec pietatis opera impleant, plenariam pariter omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Insuper iisdem sodalibus nunc et in posterum eadem in Confraternitate existentibus, quoties, contrito saltem corde, Ss.mum Eucharistiae Sacramentum visitent, aut in ecclesia Sodalitatis propria devote pio alicui exercitio in honorem Divini Infantis habendo adsint, vel in pueris ad Confessionem et Communionem prima vice recipiendas recte comparandis adlaborent, eosque in doctrina christiana erudiant, toties de numero poenalium in forma Ecclesiae solita tres annos: quoties vero pietatis sive caritatis quodcumque opus, iuxta Sodalitii tabulas, item contrito corde peragant, toties de numero poenalium centum ipsis dies expungimus. Ad haec, ut defunctorum quoque sodalium animarum bono consulamus, largimur, ut Missae quae ad quodvis cuiusque ecclesiae sive sacelli ubique terrarum siti, altare, rite per quemvis sacerdotem rite probatum saecularem, seu, de Superiorum suorum licentia, regularem, celebrabuntur, pro anima cuiusque moderatoris sive socii Sodalitatis ab Infante Iesu Pragensis, quae, Deo in caritate coniuncta, ab hac luce migraverit, illi animae, pro qua celebratae fuerint, perinde suffragentur, ac si rite fuissent ad altare privilegiatum litatae. Tandem sacerdotibus moderatoribus enunciatae Confraternitatis, qui sint ad sacramentales confessiones excipiendas probati, facultatem tribuimus benedicendi, extra Urbem, unico signo, servatisque servandis, Cruces, Crucifixos, sacra numismata, coronas precatorias, parvasque Domini Nostri Iesu Christi, Beatae Mariae Virginis et Sanctorum ex metallo statuas, illisque applicandi indulgentias, quae continentur in elencho praelo impresso, die XIV mensis februarii anno MCMXXII dato; non exclusis, quod ad coronas precatorias, indulgentiis tam Patrum Crucigerorum quam iis quae a sancta Birgitta nuncupantur; et, quod ad Crucifixos, cum applicatione indulgentiae lucrandae, in mortis articulo, a quovis fideli, qui sub statutis conditionibus, Crucifixum sic benedictum, vel deosculatus sit, vel saltem tetigerit. Non obstantibus contrariis quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis, ac sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus

fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XV mensis ianuarii, anno MCMXXIII, Pontificatus Nostri primo.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

Sacra Romana Rota.

I.

Circa un matrimonio per doppia consanguinità [*A. S. S.*, XIV, 472].

Parisien. - *Nullitatis matrimonii.* 2 gennaio 1921. — Maria Genoveffa Barbier e Maurizio Barbier erano consanguinei in terzo grado uguale per via delle due nonne, Luisa e Eudossia Joyeux, sorelle fra loro: per indulto della S. Penitenzieria furono dispensati in tale impedimento dalla Curia di Parigi, e si sposarono il 3 febbraio 1906. Ma inoltre, come doveva far almeno sospettare il comune cognome Barbier, v'era un altro, sebbene più lontano impedimento di consanguinità, dipendendo dal comune stipite Pier Claudio Barbier, la sposa in terzo, e lo sposo in quarto grado: invece non se ne accorsero nè il vicario-parroco che spedì la pratica, nè la Curia che dovette rivedere gli atti prima di dispensare, e così è sicuro che su tale secondo impedimento nessuna dispensa fu chiesta nè ottenuta. Dopo dodici anni di matrimonio in cui nacque prole, gli sposi dovettero separarsi per discordie: fu anzi ottenuta anche sentenza civile di divorzio; dopo di che la Barbier adì la Curia di Parigi, per far dichiarare nullo il suo matrimonio; e infatti ebbe sentenza favorevole. In Rota la causa fu discussa per appello interposto dal difensore dal Vincolo, dinanzi al turno Chimenti-Massimi-Grazioli, che in data 11 gennaio 1921, al consueto dubbio « *An constet de matrimoni nullitate in casu* », rispose « *Affirmative* ».

Essendo chiarissimo lo stato di fatto, tutta la causa si impernia su una elegante questione di diritto. Invero tanto l'Officiale della Curia di Parigi quanto il Difensore del vincolo sostengono « essere l'impe-« dimento di consanguinità un impedimento unico a forma multipla, « sicchè, data la dispensa su un grado, questa lo toglie in tutti gli altri « gradi, più remoti anche uguali (non più stretti) sì conosciuti che non « conosciuti ». Questa teoria è accettabile?

Se si sta al Codice, nessun dubbio: il can. 1052 la sanziona esplicitamente in questi termini: « La dispensa su l'impedimento di con-« sanguinità, concessa per un determinato grado è efficace, ancorchè « nella petizione o concessione si sia... sottaciuto un altro impedimento

« della medesima specie, di grado inferiore o anche uguale ». Ma nel caso, essendo il matrimonio contratto nel 1906, non può invocarsi il solo diritto del Codice, altrimenti cesserebbe per altra via anche la materia del contendere; poichè lo sposo riguardo allo stipite Barbier distava in *quarto* grado, per cui l'impedimento è già abolito dal Codice, e si sa che « gradus remotior trahit ad se propinquiorem ». Bisogna dunque attendere il diritto anteriore al Codice.

Esso risultava dal concetto tanto della consaguinità che della dispensa in genere. La consanguinità si definiva (cfr. S. Thomas, in IV sent. dist. 40, q. un. art. 1) « *Vinculum* ab eodem stipite descendentium carnali propagatione contractum »: tanti son dunque i vincoli quanti gli stipiti, e quanti sono i vincoli, tanti bisogna scioglierne prima che la persona resti affatto libera. Ora la dispensa è appunto come uno sciogliere codesti vincoli: « integra manente lege pro tota communitate, « *eximitur* aliquod individuum communitatis eiusdem », nota il Santi (app. 1ª ad lib. IV *decret.*, n. 1, 2) che benissimo fa riflettere essere tale dispensa un *vulnus legi* e quindi cosa odiosa e di stretta interpretazione, secondo l'aforisma curiale; *dispensatio tantum valet quantum sonat*, sicchè si esclude l'estensione ai consimili, nè vale l'illazione *a maiore ad minus*. Il Superiore dispensa *sciens volens*, e, se altro non esprime, tanto solo vuole quanto sa (cf. Oietti, *Synopsis*, n. 1824, D'Annibale, III, I, 225, 490; Sanchez, *de sacr. matr.* VII, d. 50, n. 1, 4, 5; Wernz, *Jus decr.* IV, 636). A tale dottrina si è anche informata la giurisprudenza *ante Codicem:* basta citare: *a*) l'Istruzione della S. C. de Prop. Fide, 9 maii 1877, ove è detto: « Le cose che debbono esprimersi nel fare la domanda alla S. Sede, sotto pena *di nullità* dell'ottenuta dispensa, qualora si omettano anche per sola ignoranza, sono... 5°) il numero degli impedimenti v. g. se la consanguinità sia semplice, o duplice, o molteplice »; *b*) La risposta della S. C. del S. Officio al vescovo di Le Mans, nell'11 marzo 1896: « Nel caso di stipite intermedio, basta dichiarare l'impedimento di consaguinità di grado *più prossimo*, cioè (nel caso ch'ei faceva) quello di secondo grado, oppure si debbono esprimere anche gli altri più remoti, di quarto grado? Resp. « *Negative* ad primum, *affirmative* ad alterum ». Tale risposta fu confermata, a nuova domanda del vescovo, il 22 febbraio 1899, con questa mitigazione, assai ovvia, che non è proprio necessario identificare esattamente nella domanda il grado dell'impedimento, bastando « esporre il caso com'è », in guisa che chi dispensa capisca da sè quanti e quali gradi deve dispensare, anche se nella domanda siano stati qualificati con errore materiale.

Vi è bensì una concessione da fare e l'abbiamo accennata sopra, dicendo che chi dispensa, *se altro non esprime*, tanto solo vuole dispensare quanto sa. In proposito è da segnalare lo stile che usava la Da-

taria, la quale dispensando aggiungeva la clausola comprendente anche *impedimenta alia eiusdem generis et gradus bona fide forsan reticita.* (Gasparri, vol. II, n. 402): ma ciò non giova al caso, poichè la dispensa venne per indulto della Penitenzieria, la quale non adottava nei suoi rescritti tale clausola, anzi la contraria: *dummodo inter eos aliud canonicum impedimentum non existat*; onde il Gasparri medesimo, parlando delle dispense concesse per tale organo annota, quasi pel caso nostro: « Dispensatio est nulla si aliud existat impedimentum, seu diri- « mens *seu impediens* (si noti bene) ex g. si in instantia, sive bona, sive « mala fide, expositus sit gradus simplex consanguinitatis vel affinitatis, « dum est multiplex, quia Poenitentiaria non utitur clausola Datariae » (ib. 410). Per tali ragioni giustamente fu deciso come sopra.

II.

Di un matrimonio nullo per non adempita condizione « de futuro ». [*A. S. S.*, XIV, 512].

Parisien. - *Nullitatis matrimonii*, 11 agosto 1821. — Violetta Pemjean di ottima famiglia cattolica, si fidanzò con Ruggero Thébaut, figlio di un notorio scrittore anticristiano: appunto perciò, tanto essa quanto sua madre esigettero dal fidanzato la condizione che non avrebbe impedito alla sposa le sue pratiche religiose, e che la prole sarebbe stata battezzata ed educata nel cattolicesimo. Ruggero promise, anzi finse di mantenere di già, accompagnando egli stesso la futura sposa e suocera alla Messa, ecc., sicchè il matrimonio fu celebrato in chiesa, il 3 gennaio 1911. Ma subito dopo fece tutto il contrario: strappò alla sposa di mano il libro della Messa dicendo ch'erano stupidaggini, rimosse i quadri e oggetti religiosi dalla camera nuziale, proibì alla sposa di andare alla chiesa e specie di confessarsi e la minacciò di morte qualora ardisse far battezzare la prole. Violetta fuggì ben presto da casa sua, e ricondotta dai suoi allo sposo, fuggì di nuovo e per sempre dopo appena 15 giorni dal matrimonio; chiedendo e ottenendo il divorzio civile. Di poi accusò in Curia di nullità il matrimonio *ex capite conditionis appositae nec adimpletae.* Essendole stata favorevole la sentenza di Curia, il difensore del vincolo appellò alla Rota, ove la causa fu trattata dinanzi al turno Solieri-Florczak-Sole l' 11 agosto 1921, sotto il consueto dubbio: *An de matrimonii nullitate constet in casu:* ch'ebbe la risposta: *Affirmative.*

Le motivazioni della sentenza condensano l'importante dottrina sul consenso condizionato nel matrimonio, che, come mostra l'esperienza forense, ha oggi non infrequente applicazione, e del resto, come por-

tava la natura stessa della cosa, è stata sancita senza mutazioni nel Codice. Gioverà quindi riassumerle con una certa larghezza.

Il matrimonio, essendo il contratto elevato a sacramento, *solo consensu perficitur*: la condizione quindi in tanto agisce in quanto modifica il consenso. Non può darsi condizione resolutiva, essendo il matrimonio indissolubile, ma solo sospensiva, cioè tale che sospenda il negozio fino al verificarsi di un evento: è quindi chiaro che la vera condizione dev'esser *de futuro*: se si parla di condizione *de praeterito* o *de praesenti*, si usa la parola *condizione* in senso improprio, poichè il negozio *ipso facto* si pone o non si pone, a seconda che la condizione è o non è (cfr. can. 1092).

A rigore, la condizione potrebbe essere *pura mente retenta* e anche in tal caso potrebbe viziare il consenso: ma ciò varrebbe solo in foro interno; nel foro esterno è necessaria la prova giuridica, (cfr. canone 1014) perciò si dice che *sola intentio promissoris non facit conditionem* (Rota, *Recent.* 195, §. 13; *Decis.* a. 1909, p. 108). Deve dunque provarsi giuridicamente: 1°) che la condizione fu posta, *positivamente*, almeno prima del matrimonio, 2°) che non fu revocata prima o nell'atto del matrimonio. In tal modo si hanno i due estremi per provare l'intenzione *virtuale* del contraente, che è appunto quella che « ali- « quando *actualiter* habita, quia non fuit retractata, perseverat virtute, « si non actu » (D' Annibale, *Summ.* I, 135; Reiffenst. *Ius can.* IV, I, n. 346). Non giova infatti all'uopo alcuna intenzione *abituale* per quanto la si pretenda *sine qua non*: non giova cioè protestare che se avessi sospettato, se avessi saputo, non avrei contratto, o avrei contratto a una data condizione: questo è semplice *errore*, che non va affatto confuso con la condizione: anzi, appunto perchè alcuno ha ignorato, si deduce che ha consentito senza condizione; insomma cade qui l'assioma che *voluntas interpretativa non est in mundo* e quindi *nihil operatur*.

V'è qualcosa di speciale nella condizione di *promettere* alcunchè: questa condizione è potestativa ossia arbitraria, dipendendo unicamente dalla volontà. In essa si ricerca, per sè, solo « l'atto deliberato della « volontà che si obbliga seriamente a porre o non porre qualche azione »; l'adempimento della promessa è cosa accessoria, che può essere e non essere oggetto della condizione. Quindi, se il promettente non sta alla promessa, ciò non vuol dir subito che non abbia promesso seriamente, nè ciò basta ad invalidare il matrimonio, se la condizione non chiedeva altro che la promessa seria e deliberata. Bisogna invece provare da altra parte che quella promessa o non fu fatta, o fu fatta solo a parole senza vera intenzione di obbligarsi (D' Annibale, l, c., n. 41; cfr. De Angelis, in h. t., 7).

Bisogna ancora distinguere la promessa dalla condizione di promessa: così è prescritto dalla legge, nei matrimoni misti, che la parte

cattolica dia le cauzioni per la libertà religiosa della comparte e per l'educazione cattolica della prole futura; la dispensa all'uopo si dà solo quando si abbia morale certezza che la promessa non sia data a fior di labbra, ma seriamente, sicchè sia moralmente certo anche l'adempimento. Ma se invece si provasse che la parte cattolica promise fintamente, senza volersi obbligare, non per questo il matrimonio potrebbe accusarsi di nullità: perchè nè la legge, nè in genere la parte, ne fece *condizione*. Se invece si provasse che la parte cattolica ha chiesto tale promessa come condizione *sine qua non*, del suo consenso, allora il matrimonio, nel caso, suddetto, sarebbe certamente invalido.

Come dunque in pratica si prova la condizione apposta? 1°) Bisogna anzitutto vedere se fu verosimile che si apponesse. Nel caso della Pemjean la verisimiglianza appare evidente: essa era fervente cattolica e sapeva che il Thébaut era tutto il contrario. Come può ragionevolmente dubitarsi che essa non si decidesse al matrimonio che premunendosi con la asserita condizione?

2° Bisogna poi vedere per quali atti la condizione fu posta. Nel caso risulta che fu posta positivamente, con una vera pattuizione, per domanda e risposta. Gli disse chiaro: « So che purtroppo non condividete i miei sentimenti religiosi: dunque intendiamoci bene *prima di andare oltre:* io sono cattolica praticante, e voglio che i miei figli abbiano la stessa educazione che ho avuta io: se me lo promettete, bene; ma se voi non mi potete promettere di effettuare quanto vi dico, *mi vedrò costretta a non sposarvi. Io non mi sposo che a queste condizioni.* Egli mi promise allora che non avrebbe posto alcun ostacolo alla mia libertà religiosa; la cosa la dava per già intesa ». La madre, saputo il colloquio, rincalzò: « Il consenso di Violetta dipende dalla vostra risposta: *O prendere, o lasciare* ». Ed egli rispose: « Si, va bene, l'ho già promesso a Violetta, e così sarà... va bene, saranno battezzati, perchè per voi non c'è altro che questo che valga! » E la madre ribattendo: « Sicuro, per me non c'è altro che valga: questa è la mia condizione ». Oltre la madre e la figlia, anche il padre e due testimoni confermano la sostanza di questa pattuizione. Anzi, sebbene il Thébaut sia contumace, il padre di lui in giudizio ha deposto di averlo sentito dire che Violetta gli aveva posta quella condizione e egli l'aveva accettata, di che egli stesso s'era meravigliato, convincendosi d'altra parte che se il figlio aveva promesso, lo aveva fatto solo per non lasciarsi sfuggire la sposa desiderata, senza alcuna serietà: « come una delle tante promesse che si fanno in tali casi, con la certezza che non se ne parlerà più a suo tempo ».

3° Più facile è in genere provare, una volta che la condizione risulta chiaramente posta prima del matrimonio, che non fu revocata: infatti provato che la condizione fu posta, si presume senz'altro che per-

severi; poichè per revocarla occorre un atto positivo, e gli atti positivi non si presumono ma devono provarsi. D'altra parte nel caso risulta che anche *dopo* il matrimonio la povera Violetta non fece che richiamarsi di continuo, col fedifrago, alla promessa fattale.

4° Ma come si prova che il Thébaut non solo non mantenne, il che è chiaro, ma che non *promise* seriamente? Abbiamo visto sopra l'asserzione di suo padre: per sè essa non basta, perchè il padre qui esprime una opinione, non lo stato reale delle cose. Ma le circostanze dimostrano che non sbaglia: infatti prima del matrimonio, *finchè poteva temere che Violetta gli sfuggisse,* il Thébaut finse sentimenti religiosi, fino a non mangiar carne il venerdì; ma *subito dopo* assicuratosi della preda col matrimonio civile, gettò via la maschera, e si dimostrò ostilissimo alla religione. Dunque non promise con l'animo d'obbligarsi, ma solo finse con l'intento di ingannare l'incauta giovane.

5° Ma non fa ostacolo il fatto che il matrimonio fu consumato? Infatti se Violetta era certa di aver posto la condizione, il suo consenso restava sospeso finchè questa non si verificasse: quindi essa non poteva considerarsi legittima moglie, nè prestarsi lecitamente alla consumazione, a meno che non recedesse dalla condizione, con che il contratto consensuale si sarebbe perfezionato all'istante. Si potrebbe rispondere concedendo che quell'atto fosse e rimanesse *illecito,* anche nella coscienza della donna. Ma non è necessario: infatti il Thébaut aveva in apparenza promesso, e finchè la prova del contrario non seguisse, doveva presumersi seria la promessa: quindi neppure la donna poteva ricusarsi di considerarsi moglie, fino a prova contraria, quale emerse in seguito.

Perciò fu ben deciso come sopra.

III.

Circa la legittimità d'un appello, e circa la competenza dei giudici laici. [*A. A. S.,* XIV, 652].

Vicentina *Societatis.* 18 marzo 1922. — Essendo andati a male gli affari di una latteria nel paese di C., diocesi di Vicenza, il padrone di essa, tal Marino F., credè di citare, per partecipazione nei danni, il sac. Antonio F. col quale pretendeva di aver fatto società in detta intrapresa. Il Pro-Vicario cercò di comporre la cosa, ma non essendovi riuscito, suggerì senz'altro a Marino di citare Antonio dinanzi al tribunale civile: così fu fatto; ma in esso con sentenza del 30 giugno - 2 luglio 1906 Antonio fu assolto e Marino condannato alle spese. In appello, avendo il giudice ricusata una nuova prova testimoniale, come vie-

tata dall'art. 1341 del Cod. civ., Marino abbandonò la causa. Dopo ben dieci anni pretese che la causa in linea contenziosa si instaurasse *ex novo* in Curia; ma il tribunale ecclesiastico, con decreto del 12 agosto 1915 respinse il libello, dichiarando finita la lite con la sentenza del tribunale civile del 1906 passata in giudicato. Ricorrendo Marino al tribunale metropolitano di Venezia, questo, con sentenza interlocutoria del 1° agosto 1917, dichiarò invece non esistere la regiudicata, essendo il tribunale laico incompetente *ratione personae conventae*. Ma tale sentenza non fu notificata al soccombente mediante l'usciere, il cursore, o altro ufficiale qualificato, bensì mediante persona estranea al tribunale, cui il Segretario la consegnò materialmente il giorno seguente, 2 agosto, senza munirla d'alcun mandato scritto, e che non si curò nemmeno di riportare l'attestazione dell'avvenuta consegna; perciò l'avvocato ritenne utile *ignorare* la sentenza e tanto meno si diede cura di appellare. Invece il sacerdote Antonio, avuto notizia dell'interlocutoria a sè contraria, volle produrre appello alla Rota, e lo presentò il 13 agosto allo stesso tribunale di Venezia: avendolo questo rigettato, con ordinanza del 24 settembre, perchè trascorsi i fatali, il detto sacerdote ricorse direttamente alla Rota, denunziando entrambe le sentenze interlocutorie, quella del 24 settembre che dichiarava decaduto l'appello per trascorrenza dei termini; quella del 1° agosto che dichiarava non esistere la regiudicata. La causa fu dunque trattata il 18 marzo 1922 dal turno Prior-Cattani-Rossetti, coi dubbi:

1. *An lapsis fatalibus appellatio facta sit in casu; et quatenus negative*:

2. *An res iudicata in foro saeculari impediat quominus causa in merito agitetur coram tribunali ecclesiastico primae instantiae, seu coram Curia Vicentina.* — Fu risposto *Negative* ad I; *Affirmative* ad II.

Eccone in breve il dottrinale.

Quanto al primo. — Tutti sanno che dopo dieci giorni cessa la facoltà di appellare; ma questi dieci giorni, quando le parti non sono presenti alla lettura della sentenza, decorrono dal giorno della *legittima* notificazione. Reiffenst., l. II, tit. XXVIII, n, 155; Lega, *de iud.*, comp. n. 497: « Decendium computatur a die denunciatae seu *legitime* intimatae sententiae ». Ora gli elementi *naturali* di una notificazione legittima sono, come tutti intendono: 1° che la consegna venga fatta mediante persona munita di legittimo mandato, o per qualifica d'ufficio, o per espressa deputazione, di cui però deve risultare *dagli atti* (cfr. can. 1717, § 1; 1719); 2° che l'avvenuta consegna venga attestata dalla persona che la fece, sicchè si sappia *dagli atti*, da qual giorno e ora, comincino a decorrere i fatali, termine breve per volontà della legge, e gravido di importanti conseguenze (cfr. can. 1721 e 1727). Essendo questi elementi

naturali, non è certo il Codice che li fissa per la prima volta nei canoni citati, ma vigevano anche prima: cfr. *Instruct.* S. Cong. EE. et RR., 11 giugno 1880, art. 14; Wernz-Ojetti, *Ius decret.*, V, n. 93; Reiffenst., l. c. 159, 160); e per la stessa ragione il can. 1723 stabilisce la invalidità dell'atto stesso della notifica, e quindi di tutti i successivi, qualora « non fuerit *legitime* intimata ». Ora precisamente questi elementi mancano nel caso, come riconosce ufficialmente la Curia di Venezia: « tutta la questione si fonda su la irregolarità commessa dal Segretario del tribunale avendo egli fatto consegnare la copia della sentenza al al procuratore di D. Antonio la sera del 2 agosto, non dall'usciere del tribunale, ma da un *incaricato del Segretario e senza rilascio di ricevuta* ». Ove si noti ancora che il *Segretario* del tribunale non ha facoltà di *incaricare* di ciò persona estranea al tribunale stesso; se mai ciò può fare *soltanto* il *giudice*, in guisa però che l'incarico risulti dagli atti. È dunque chiaro che al dubbio proposto non poteva rispondersi che negativamente.

Quanto al secondo. — La ragione per cui la Curia negò esistere regiudicata nel caso, fu la pretesa incompetenza del tribunale laico. Ora tale incompetenza non può senz'altro ammettersi in linea assoluta e generale: la Chiesa non può disconoscere l'autorità dello Stato civile in cose meramente temporali, quindi l'eccezione di regiudicata *può* essere ammessa nel foro ecclesiastico anche in base a una sentenza dell'autorità laica. Lo dichiarano *in terminis* le decretali (c. 2 *de excepl.* in VI): « Similiter iudices ecclesiastici exceptionem ipsam (si coram ipsis exci- « piatur de re per saecularem iudicem iudicata) admittant *in his quae « animarum periculum non inducunt*: per Superiores suos nisi fecerint, « animadversione debita castigandi ». Cfr. Pirhing, lib. 2, tit. 25, n. 29; Reiff., eod. tit., n. Schmalzgr. eod. tit., n. 48; Wernz, tom. 5, P. I., n. 413, not. 22. « Ratio est - così il Pirhing, l. c. - tum quia per sen- « tentiam iudicis ius parti acquisitum est, pro qua lata est sententia, « quod alius iudex laedere vel auferre non debet; tum quia, nisi unus « iudex reservaret legitimam sententiam alterius, derogaretur iurisdi- « ctioni illius... Idque maxime procedit si sermo sit de iudice eccle- « siastico et saeculari, quorum fora et iurisdictiones, licet diversae sint, « debent tamen se invicem adiuvare, et mutuo iura sua defendere ».

Quando *debba* essere ammessa, deve rilevarsi da questi criteri nei quali mirabilmente concordano canonisti e civilisti, e che perciò amiamo enunciare con Carlo Lessona, *Manuale di Procedura Civile*, p. 399: « Occorre *a*) che la cosa domandata sia la stessa (*eadem res*); e si ha l'*eadem res* quando la seconda domanda non può coesistere col dispositivo della prima sentenza; *b*) che la domanda sia fondata sulla medesima causa (*eadem causa petendi*), e la *causa petendi* consiste nel

fondamento giuridico della domanda, quale venne dedotto in giudizio, e ritenuto dalla sentenza; *c*) che la domanda sia tra le medesime parti e proposta da esse nelle medesime qualità (*eadem conditio personarum*). L'*eadem conditio personarum* va considerata giuridicamente ». (Cfr. *Cod. civ. ital.*, art. 134; Lega, *De iudic.*, I, 642).

L'eccezione di incompetenza va certamente ammessa, come sostiene la Curia anche *ratione personarum*: nel caso, per essere il convenuto un chierico. Il Codice sancisce lo *ius vetus* quando decreta: « Ecclesia « iure proprio et *exclusivo* cognoscit de *omnibus* causis, sive contentiosis « sive criminalibus, quae respiciunt personas privilegio fori gaudentes. « ad normam can. 120 ». (c. 1553, 3°). Ora in questo can. 120 al § 2° è dichiarato che gli ecclesiastici minori « *ceteri*, apud laicum iudicem « conveniri nequeunt *sine venia Ordinarii loci* in quo causa peragitur; « quam tamen licentiam Ordinarius, praesertim cum actor est laicus, « ne deneget sine gravi et iusta causa, tum maxime cum controversiae « inter partes componendae frustra operam dedit », le quali parole, tolte quasi di peso dall'istruzione del S. Officio 23 giugno 1886, quadrano a capello nel caso presente. Il solo punto su cui può sorgere ombra di dubbio è questo: se l'Ordinario, nel caso il Pro-vicario generale di Vicenza, abbia veramente data la propria *venia*. Infatti debitamente interrogato dal giudice: « Se, e per quali ragioni, egli abbia semplicemente con- « sigliato o formalmente autorizzato Marino F. a tradurre D. Antonio F. « davanti al foro civile, invece di insistere perchè la causa fosse cano- « nicamente decisa dall'autorità ecclesiastica in conformità del *privilegium* « *fori* »; ha risposto sotto giuramento: « Consigliato, certo; autorizzato, « non ricordo; autorizzazione formale, no ».

È dunque almeno sicurissimo senz'altro, a norma del can. 1791, § 1 (« Testis unius depositio *plenam* fidem facit si sit qualificatus qui de- « ponat de rebus ex officio gestis »), che l'Ordinario diede nel caso il *consiglio* o suggerimento. Ora questo, attese tutte le circostanze, conteneva pienamente la richiesta *venia*. La *venia* infatti può darsi senza alcuna solennità o formalità, anche a voce, anzi spessissimo la prudenza così richiede che si dia; e nella Curia di Vicenza vige appunto la lodevole consuetudine di darla così: « Si dà dal Vescovo o dal Vicario, « che di metodo la dànno a voce, e non in scritto ». Nel caso specifico, il Vicario stesso dichiara che, avendo sperimentate inutilmente tutte le vie disciplinari, credeva che anche una sentenza ecclesiastica difficilmente avrebbe potuto avere quella certezza d'esecuzione, che aveva invece la sentenza civile: e quindi era *necessario* astenersi dalla causa in foro ecclesiastico, per riserbarla, trattandosi di negozio puramente civile (di vedere cioè se esisteva contratto di *società* fra Marino e Antonio quanto alla latteria) al foro laico. Quindi il *consiglio* di una cosa *necessaria* a farsi, equivaleva certo almeno alla prescritta *venia*. E così

nel 1908 confessava averla intesa lo stesso Marino F., parte interessata a negarla: « Da questa Curia ebbi il *permesso*, anzi il suggerimento, di procedere contro D. Antonio per il debito che egli nega dovermi ». - Pertanto cessa affatto con l'eccezione di incompetenza ogni dubbio quanto alla cosa giudicata nel caso, ed emerge la giustezza della decisione data dal Turno.

CONSULTAZIONI

Circa l'imposta di ricchezza mobile e di manomorta su una pensione.

(Continuazione: vedi pag. 154).

L' IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE SULLA PENSIONE. — È noto in diritto finanziario che tra le varie tasse su un Beneficio ecclesiastico in genere, ve ne è una che colpisce la pensione stessa, la quale gravi per avventura sul Beneficio, che colpisce cioè i redditi propri e particolari della pensione, tassa quindi nettamente distinta da tutte le altre tasse che colpiscono il Beneficio, da cui penda la pensione o che colpiscano i redditi propri del Beneficio, ossia la massa delle rendite comuni: distinta pertanto da quella stessa imposta di ricchezza mobile, la quale per avventura, se cioè il patrimonio del Beneficio sia stato convertito in rendita pubblica dello Stato, colpisca tutta la rendita del Beneficio in comune (1).

Dissi distinta da questa stessa imposta di ricchezza mobile.

Sono queste tasse ben distinte: la prima colpisce una porzione staccata di frutti o redditi del Beneficio, la seconda colpisce tutta la massa comune di frutti o rendite beneficiali, da cui pende la pensione, e parte delle quali precisamente viene, idealmente almeno, staccata per formare la pensione.

Distinte anche perchè distinte, e anzi diverse sono le aliquote di imposte. Così prendiamo un Beneficio di lire 1000 di reddito in rendita pubblica dello Stato, su cui penda una pensione di lire 100: su di esso, avanti la conversione della rendita, gravava l'imposta del 20 per cento sulla somma integrale, rispondente alla categoria *A* del Reg. 3 novembre 1894, imposta questa gravante sulla massa comune dei redditi beneficiali; e gravava anche l' imposta del 9 per cento, rispondente alla categoria *C*, imposta questa gravante direttamente sulla pensione.

Per quanto riguarda questa ultima imposta, fa una apparente difficoltà il sistema di accertamento e di pagamento adottato dal Legislatore italiano: apparente difficoltà, che conviene sventare sino al fondo.

Stabilisce la legge cit. 28 agosto 1877, art. 15: « ... Gli enti morali... dichiareranno non solo i redditi propri, ma eziandio... le pensioni... che essi

(1) Legge 28 agosto 1877, art. 3, 15, 54 e 22 luglio 1894, art. 2; S. C. VV. e RR. *Fodiana seu Tr.*, 1899, pag. 13; *Monitore Ecclesiastico*, vol. XVI, pag. 102, ecc.

pagano... e pagheranno direttamente l'imposta relativa anche a questi ultimi redditi, rivalendosene sui loro assegnatari e creditori mediante ritenuta ».

È noto infatti in diritto finanziario che l'accertamento, ossia il rilevamento diretto dei redditi mobiliari, secondo la legge italiana, segue tre metodi: il metodo della ritenuta, quello dei ruoli nominativi, e quello della rivalsa (1). Il metodo della rivalsa consiste in ciò che, essendo troppe le difficoltà, fatiche e frodi, a cui s'andrebbe incontro, ove si volesse scoprire sempre il reddito presso chi lo percepisce, il legislatore ha trovato assai più pratico ricercarlo, in certi casi, presso chi lo paga.

Ma queste differenze riguardano solamente la forma o modalità dell'accertamento: l'effetto, o la funzione, per così dire, fiscale dell'imposta è sempre la stessa, qualunque metodo sia seguito: quindi è che il metodo della rivalsa in questo punto, non offre alcun divario dal metodo dei ruoli (2).

Quanto all'effetto dell'imposta, per la legge sono perfettamente eguali le seguenti ipotesi: che la pensione, prima di arrivare al Parroco di B, passi per le mani del Parroco di A, oppure che la pensione arrivi direttamente, senza alcun intermediario, al Parroco stesso di B: così pure sono uguali le ipotesi che il Parroco di A paghi direttamente l'imposta sulla pensione del Parroco di B, oppure che questa pensione pur passando per le mani del Parroco di A, arrivi intera, senza diminuzione di imposta, al Parroco di B, e che poi una volta arrivata in tale stato al Parroco di B, l'agente l'accerti per ruoli nominativi presso il Parroco stesso che l'ha percepita, a lui applichi l'imposta, e sia egli obbligato, magari dopo due o tre mesi che ha percepito intiera la pensione, a recarsi direttamente presso l'Agenzia a pagare la tassa di ricchezza mobile, imposta per ruolo.

Se avvenisse questa ultima ipotesi, il Parroco di B probabilmente neppur sognerebbe di chiamar in giudizio il Parroco di A, imputandolo di ritenersi indebitamente l'ammontare dell'imposte invece di pagargli intera la pensione: potrebbe lamentarsi con lo Stato che gli impone la tassa, che gli porta via parte della pensione sua; ma per il Parroco di A, di fronte a questo stato di cose, sarebbe lo stesso che se dopo di aver egli pagata intiera la pensione al Parroco di B, un terzo qualsiasi, salvo il confronto, portasse poi via allo stesso Parroco di B tutta una parte della pensione.

Se il Parroco di B dopo d'essersi veduta tolta parte della sua pensione pagatagli in intiero dal Parroco di A, ricorresse a costui per esser indennizzato della parte toltagli, domanderebbe a lui non quello che gli compete, cioè la pensione intiera, ma qualche cosa di più di quanto ha diritto, qualche cosa di più della stessa intiera pensione, che gli fu esattamente pagata.

Orbene, ripeto, quanto all'effetto della imposta, questa seconda ipotesi è perfettamente uguale al caso nostro in cui il Parroco di A paga direttamente l'imposta relativa ai redditi della pensione della Parrocchia di B, rivalendosi sull'assegnatario o pensionario, mediante ritenuta, a norma del citato art. 15.

E ciò è tanto più uguale, in quanto che i pericoli per ovviare i quali fu adottato il medoto della rivalsa non esistono, nè possono esistere nel caso

(1) Einaudi, cit., pag. 297.
(2) Einaudi, cit., pag. 297.

nostro: onde tant'era che la legge avesse per tali casi adottato il metodo dei ruoli nominativi.

E per approfondire l'argomento, ricorderò i precedenti giuridici, che condussero all'infausta legge del 2 gennaio 1876, n. 2902, la quale sancì non doversi dare per la rendita dei beni ecclesiastici devoluti al demanio compenso per tassa di ricchezza mobile.

Per le leggi 7 luglio 1866, n. 3036, art. 11 e 15 Agosto 1867, n. 3848, art. 2, i beni ecclesiastici furono convertiti in rendita 5 per cento, eguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta.

Ma già prima del 1867, esisteva la imposta della ricchezza mobile per la legge 14 luglio 1864; solo che l'aliquota era soltanto di lire 8 e si pagava per ruolo su denunzia, ossia per ruolo nominativo. Lo Stato cioè pagava agli enti ecclesiastici intiera la rendita, in lire 100, per esempio; e poscia gli enti ecclesiastici, ossia gli investiti dal Beneficio, come tutti gli altri privati, contribuivano allo Stato, cioè al fisco, lire 8, come imposta di ricchezza mobile.

Nè essi di ciò parve si lamentassero, a loro quasi sembrando che ricevessero dallo Stato intiera la rendita, a norma della citata Legge 1866, art. 11.

Ma venne in seguito la famosa legge sul macinato del 7 luglio 1868, la quale decretò la riscossione della tassa di ricchezza mobile in titoli del debito pubblico, non più per ruolo su denunzia, come prima, ma per ritenuta. E in conseguenza lo Stato invece di pagare agli enti ecclesiastici lire 100, ne pagava solo 92.

Fu da allora, e disgraziatamente soltanto da allora, e in seguito all'inasprimento della tassa, che gli enti ecclesiastici chiesero che la loro rendita fosse pagata al netto della ricchezza mobile, inquantochè altrimenti la rendita effettiva e reale che pagava lo Stato non sarebbe stata eguale a quella nominale promessa e inscritta in forza delle leggi 1866 e 1867.

E la Corte di Cassazione di Firenze, nella Causa Mensa Vescovile di Padova e Causa Capitolo Cattedrale di Firenze (1), ragionò a questo modo che « la rendita pagata dallo Stato è effettiva e reale... », che « se la rendita medesima va poi soggetta a tassa, ciò dipende da un fatto posteriore... in quanto che è per effetto del successivo passaggio della rendita... dalle mani dello Stato a quelle di chi la percepisce, che si attiva la tassa di per se stessa eventuale e variabile, al par di ogni altra imposta, che colpisce il cittadino nella condizione di cose, nel tempo, e nella misura che esigono gli emersi bisogni dello Stato; poco poi importando che la suddetta tassa venga percetta mediante prelevazione, o in altro modo, perchè il metodo dell'esazione non cambia punto l'indole della medesima ».

« Che se la rendita per intero pagata, andando a costituire altro degli elementi della ricchezza mobile del contribuente, trovasi poi soggetta a tassa per l'incremento portato ai redditi della ricchezza mobile suddetta, ciò non importa che lo Stato avesse pagato meno del dovuto, a parità di ogni altro debitore, che paga l'intiero importo dell'altrui credito, senza dover rispon-

(1) Sentenza 25 febbraio 1875.

dere della tassa di ricchezza mobile, a cui il creditore venisse assoggettato, in causa dell'incremento portato ai suoi redditi mediante il capitale riscosso ».

A parte il sofisma o l'equivoco della motivazione in quanto che tace l'essere stata già la rendita degli enti ecclesiastici in antecedenza depurata dal tributo fondiario, e l'assurdo che l'ente morale pagherebbe, e di fatto paga, due tasse, il tributo fondiario cioè e la ricchezza mobile (1), e altre ragioni, certo è che il Legislatore nella legge mentovata 2 gennaio 1876 accogliendo tale motivazione, con il riflesso che gli enti ecclesiastici avevano pagato quietamente la imposta di ricchezza mobile prima riscossa per ruoli su denunzie e l'avevano accettata, perchè recenti erano i reclami (2), riconobbe il principio, che d'altronde in diritto finanziario è pacifico, che il metodo di esazione della imposta di ricchezza mobile, sia per ruoli su denunzia, sia per ritenuta, non cambia punto l'indole della medesima, e che lo Stato nell'atto di pagare la rendita pur dando solo lire 86.80 e ritenendosi lire 13.20 per cento pagava la rendita intieramente, a quello stesso modo che la pagava prima della legge 7 luglio 1868, quando dava 100 e poi esigeva 8.

A pari adunque, se la tassa di ricchezza mobile sulla pensione della parrocchia di B. si attiva per effetto del successivo passaggio della pensione stessa nelle mani di chi la percepisce (e chi la percepisce è il Parroco di B); se essa pensione, dopo di essere stata per intiero pagata trovasi poi soggetta a tassa, ciò avviene perchè va a costituire altro degli elementi della ricchezza mobile del contribuente, e per l'incremento portato ai redditi della ricchezza mobile suddetta (e la pensione predetta va a costituire altro degli elementi della ricchezza mobile, e porta incremento ai redditi di ricchezza mobile precisamente del Parroco di B., non del Parroco di A.); se in in una parola la tassa si attiva sulla pensione, in quanto che questa vien percepita dal Parroco di B., ne accresce i di lui redditi di ricchezza mobile e va a confondersi con i suoi altri redditi di ricchezza mobile, come in un sol tutto, e tutto suo, è chiaro che per gli effetti sostanziali della imposta, il Parroco di B. è nella stessa condizione che se ricevesse matematicamente intiera la pensione del Parroco di A., e poscia, magari dopo due o tre mesi, ciò non importa, dovesse pagare direttamente all'agente delle tasse l'imposta su tutti i suoi redditi di ricchezza mobile in globo, nel quale siano pur compresi quelli della pensione ricevuta. In questo caso ultimo non oserebbe poi ripetere il compenso dal Parroco di A.: dunque non ha diritto neanche ora, a tale compenso, rispetto al Parroco di B.; ed esigendolo chiederebbe un di più, oltre alla pensione dovuta.

In conclusione, questo ragionamento, mentre da un lato ribadisce il principio sopra enunciato dal De Luca che il Titolare, nel pagare l'importo di ricchezza mobile sulla pensione, è un *negotii gestor*, un mandatario del pen-

(1) Corte di Cassazione di Napoli, in causa Mensa vescovile di Cerreto Sannita, con sentenza 12 marzo 1874. Ragionamento in massima ammesso dallo stesso ministro Minghetti (*Atti parlamentari*, Sess. 1874-75. Tornata 20 novembre, pag. 4581). Punto quindi questo più solido che non l'altro che lo Stato non pagava intiera la rendita inscritta, e che forse avrebbe ottenuto miglior esito, se su di esso e prima della legge mentovata 7 luglio 1868 fosse stata impostata e imperniata la causa della esenzione dalla ricchezza mobile.

(2) Ibid., *Atti parlam.*, Minghetti, pag. 4582.

sionato stesso, dimostra che il Titolare mai, in nessun caso, siano i suoi redditi diminuiti o no, siano anche pur aumentati, è tenuto di diritto a rifondere il pensionato della imposta di ricchezza mobile sulla pensione, non più che sia tenuto a rifonderlo delle imposte, che il pensionato paga sugli altri suoi redditi di ricchezza mobile, nei quali il Titolare del Beneficio nulla abbia assolutamente a vedere.

Nè si dica che questi concetti sono imprestati non dal diritto canonico, ma dalle leggi civili, *et quidem* avverse alla Chiesa; perchè anzitutto qui non si tratta che di rilevare quello che, dirò così, è funzionamento della imposta, funzionamento, che è necessario rilevare in quel sistema, in cui esso è e si muove; e poi anche perchè, come abbiamo visto, questi concetti coincidono perfettamente con quelli della gestione di negozio ricevuti dal diritto comune e dal diritto canonico.

Che anzi questi stessi concetti furono adottati e fatti propri dalla Giurisprudenza canonica. Così è della S. Congr. dei VV. e RR. in causa *Fod. seu Tr.* 1899, 24 marzo e 1901, la quale precisamente in tema di imposta di ricchezza mobile relativa alla pensione, decise (1) che questa deve essere sostenuta solo dal pensionario. Così specialmente nella classica decisione della S. Congr. del Concilio in *Aversana-Reduct. pensionis*, 27 febbraio 1904, la quale pure stabilì che quell' imposta deve esser sostenuta solo dal pensionario, decisione, quanto a tale imposta, precisamente inspirata a quei concetti (2).

Non fu, infatti, questa inspirata ai criteri del Decreto *Cum nuperrimis*, come è chiaro da sè, perchè con questo « cautum fuit, ut *beneficiorum* reditu « imminuto ex superventis tributis, *pensiones* etiam *proportionaliter* imminue« rentur »; e perchè « reditus – si legge nel foglio d'ufficio – paroeciae S. An« dreae (Titolare del Beneficio) a tempore pensionis impositae... succrevit: ergo « Decreti applicationi locus fieri nequit » (3), e perchè in questo senso si pronunciò la S. C. al primo dubbio.

E che sia inspirata a quei concetti, appare anche da ciò che nello stesso Foglio d'ufficio sono accennati: « Quoad ad tertium dubium haec cumulat ad« vocatus: 1° Quaecumque S. Cong. resolutio prodierit, illud certum fore tem« pore vacantiae parochiae tributum vulgo *tassa di ricchezza mobile* non pen« sitari a regio suboeconomo, quia iuxta leges civiles haec taxa afficit *reditus* « *percipientem* ».

E ne abbiamo sopratutto una conferma esplicita nel commento veramente aureo, che ne fa il *Monitore ecclesiastico* citato: « Nel caso nostro, scrive, però è stato deciso che la tassa di ricchezza mobile si pagasse non dal Parroco, ma dal seminario (pensionario.) Imperocchè quantunque a stretto diritto la pensione debbasi pagare franca e libera da ogni peso, pure fa d'uopo riflettere che la tassa di ricchezza mobile nel caso non colpisce il Parroco, ma il Seminario. Il Parroco ha già pagato tutte le molte e pesanti tasse, che gravano sulle sue ren-

(1) Riformando su questo punto la decisione del 5 aprile 1895, e quindi mettendo in rilievo la differenza che passa tra tassa imposta sulla pensione e tassa imposta sul beneficio, o sulla massa comune. Ib., 1899, pag. 13.

(2) Ibid., Res. S. C. C., 1904.

(3) Ibid., pag. 210.

dite, non esclusa quella di ricchezza mobile, per le rendite pel consolidato. Dà perciò al Seminario, per quanto è da per sè, franca e libera la pensione.

Se poi il Seminario deve pagare anche per conto suo la tassa di ricchezza mobile per quel reddito, che incassa, non è giusto che di ciò debba essere onerato il Parroco.

Chi restituisce franca o libera una somma dovuta al suo creditore (è, in massima, lo stesso esempio portato dalla Cassazione di Firenze citato), non è giusto che risponda del danno, che reca al creditore un prepotente, che ne rapisce una parte » (1).

Concludendo pertanto: la massima che il pensionato deve sopportare da solo tutta intiera la imposta di ricchezza mobile, relativa ai redditi della pensione, deve esser ritenuta come un caposaldo, un principio generale da applicarsi a tutti i casi relativi di controversia tra beneficiati e pensionari, indipendentemente dallo stesso Decreto *Cum nuperrimis*, che questo caso non contempla.

Le imposte sul Beneficio. — Lo stesso ragionamento non può farsi quanto a tutte le altre imposte, che gravano sul Beneficio, ossia sui redditi propri del Beneficio, in quanto tale, come p. es. quanto alla tassa straordinaria del 30 per cento sull'asse ecclesiastico convertito in consolidato, quanto alla tassa di manomorta, quanto alla quota di concorso, non esclusa la stessa imposta di ricchezza mobile sui redditi del Beneficio, - nel caso che il Beneficio sia stato assoggettato a conversione, - e l'imposta fondiaria nel caso contrario.

Il Parroco di A. nel nostro caso, ha fatto solamente questione circa la manomorta; ma avrebbe potuto farla egualmente sulle altre tasse, come ad esempio la quota di concorso (2).

L'imposta, infatti, di ricchezza mobile sulla pensione, grava sulla pensione stessa: queste altre imposte gravano sul Beneficio: la prima grava sui redditi della pensione, la seconda sui redditi del Beneficio.

Ad esempio, per la tassa di manomorta « i Benefici ecclesiastici... sono assoggettati ad un'annua tassa proporzionale alla rendita reale o presunta di tutti i beni mobili od immobili che loro appartengano, e che si computano per le tasse di registro nelle trasmissioni per causa di morte » (3): base adunque della manomorta è l'asse del patrimonio del Beneficio ecclesiastico, perchè precisamente patrimonio dell'ente morale-manomorta (4).

Mentre adunque nel primo caso il pensionato, per diritto e in forza della stessa imposta, deve sostenere egli stesso tutta l'imposta della ricchezza mobile, nel secondo caso, di diritto, e in forza delle stesse imposte, non deve sostenere nè in tutto nè in parte dette tasse gravanti sul titolare del Beneficio, non avendo egli che a vedere con il patrimonio dell'ente morale, su cui per avventura gravi una pensione, sia egli pensionato un ente morale a sua volta, sia un privato qualsiasi.

(1) Vol. XVI, pag. 102.
(2) Cfr. *Aesina*, *Pensionis* cit.
(3) Legge 21 aprile 1862, n. 587 e Testo unico 13 settembre 1874, n. 2078.
(4) Giovannelli, *Manuale pei Parroci*, pag. 315, nota.

La questione è tutta diversa; nel primo caso deve proporsi così: se il titolare del Beneficio, dopo d'aver pagata intiera la pensione, sia ancora obbligato a compensare il pensionato della imposta di ricchezza mobile, che egli stesso è tenuto di pagare all'erario, come su un reddito suo proprio, e come su un reddito suo qualunque; nel secondo caso invece: se e in quale misura il pensionato, il quale certamente deve pagare la tassa sulla sua propria pensione, sia tenuto anche a concorrere con il titolare del Beneficio, ossia con il beneficiato, nelle tasse o falcidie che gravitano e diminuiscono il patrimonio di costui, in quanto è proprio del beneficiato.

In questo secondo caso, ossia per riguardo a tutte le altre tasse o falcidie, che non sia l'imposta di ricchezza mobile sulla pensione, devono soccorrere altri criteri, altri principî di natura affatto diversa dai primi.

Altri criteri anzitutto. Perchè mentre nel primo caso la tassa grava solamente sulla pensione stessa e quindi deve essere sostenuta tutta da un solo, nel secondo caso invece la tassa grava sul beneficio, parte dei cui frutti il pensionario ha diritto di percepire, e quindi dovrà esser la tassa, in ipotesi, sostenuta in comune dal titolare e dal pensionario, ossia in proporzione da entrambi. E così dato un Beneficio da lire 1000, su cui gravi una pensione di lire 200, cioè del quinto, se sul Beneficio gravino tasse per lire 25, il titolare, in ipotesi, deve sopportarle per lire 20, e il pensionario solo proporzionalmente per un quinto, cioè per lire 5.

Altri principî giuridici: i principî cioè del diritto comune sull'obbligo del pensionario a concorrere proporzionalmente nel sopportare il grave danno del Beneficio, o la grave diminuzione delle rendite beneficiali; e il decreto *Cum nuperrimis*. Cominciano dal

Diritto comune. Stando a quanto il Santi (1) e altri autori insegnano, per diritto comune il pensionario non è tenuto a concorrere col titolare negli oneri e nelle tasse imposte dalla pubblica autorità, sia ecclesiastica che civile. Sembrerebbe da questo doversi dedurre anche che il diritto comune antico non contemplasse casi analoghi per lo meno, in cui il pensionario fosse tenuto a concorrere in un col titolare nelle contribuzioni, o in simili pesi.

Invece è ben diversamente. Se il diritto comune antico non contemplava il nostro caso di oneri e tasse governative, si è perchè queste, data l'immunità dei beni ecclesiastici, non esistevano o erano rarissime. Ma esso contiene di già tutta una categoria di principî generali applicabili al caso nostro, e che hanno preformato e informato poi lo stesso decreto *Cum nuperrimis*.

Omettiamo il principio della *gestio negotiorum* che, come abbiamo visto sopra, non fa propriamente al caso presente, perchè qui la spesa o la tassa deve essere, tutta, sostenuta dal pensionario.

I principî, che nel diritto antico regolavano questa materia, erano:

1° Il principio del danno comune o della comune disgrazia, conforme la legge Rodia, *de iactu* (2), colla quale « cavetur, ut si levandae navis gratia « iactus mercium factus est, *omnium contributione* sarciatur quod pro omnibus

(1) Lib. III, tit. XII, nn. 25, 26.
(2) Lib. 1, *De lege Rhodia, de iactu*, 14, 2 (Paul., 2 sentent.).

« datum est », sia che per la realizzazione suddetta ci si arresti al comune danno, o si ricorra alle azioni appunto delle locazioni (1) o ad una comunione legale in ordine ai rischi, ossia ad una obbligazione legale analoga alla comunione (2). Disposizione questa, perchè ispirata alla naturale equità, estesa per analogia a molti altri rapporti (3), ed espressamente invocata in un caso analogo al nostro di pensione ecclesiastica per il tempo anteriore al decreto *Cum nuperrimis* (4).

2° Il principio della forza maggiore, cui sembra tenuto il pensionario, quale consocio dei frutti beneficiali, siccome insegnano il Tonduzio, *de pens.*, cap. 6, n. 5 e seqq.; Gigante, *de pens.*, q. 38; Barbosa, vot. dec. 96, n. 100; Caccialupi, *de pens.*, q. 17, n. 15 (5).

3° I principî della locazione (6), dai Canonisti applicati precisamente, per analogia e *salva proportione*, alle pensioni (7). Alla stessa maniera che se per sterilità, od altri casi eventuali senza colpa del conduttore, costui non percepisca frutti dalla cosa frugifera locata, il locatore è tenuto a rimettere la mercede o il prezzo, intieramente, se non percepisce affatto alcun frutto, o *pro rata* se ne raccoglie pochi ed esigui (8), così, ed a maggior ragione, se per cause affatto indipendenti dal titolare del Benefizio, permanenti e continue, vengano, *magno incommodo seu detrimento*, diminuiti i frutti del suo Beneficio, come è precisamente nel caso di imposte o tasse o falcidie provenienti, da avverse leggi (9), il pensionario è tenuto a rimettere in tutto o in parte *pro rata*, secondo la proporzione del danno, o della diminuzione dei frutti, o delle falcidie, la sua pensione.

« Et ratio est clara – soggiunge il Ferraris (10) – quia pensio, sive merces « locationis constituitur in compensationem fructuum ex re, vel fundo conducto « percipiendorum, adeoque ratio et aequitas postulat, ut si conductor om- « nino nullos percipit fructus, aut paucos et exignos, pensio seu merces ex « toto vel ex parte pro rata, iuxta proportionem damni, ei a locatore re- « mittatur ».

Ho detto a maggior ragione, e ciò tra gli altri motivi, perchè le diminuzioni dei frutti beneficiali nel presente ordine di cose, lungi dal prove-

(1) Bertolini, *Diritto romano*, pag. 727, n. 372.

(2) Glück, *Commentar.*, pag. 46, prof. Bonfante, not. 9.

(3) Bertolini, cit., n. 371.

(4) S. C. VV. e RR., *Aesina-Pensionis*, giugno 1878, Foglio di Ponenza, pag. 8-9.

(5) Cfr. anche Garcia, *De Benef.*, parte 1, cap. 5, n. 171: Pitoni, *Disc. Eccl.*, 56, n. 17; S. C. VV. e RR. cit., pag. 10, ecc.

(6) Cfr. Bertolini cit., pag. 652, n. 341, specialmente circa i guai straordinari, ecc.

(7) Ferraris, *Bibl.*, v. *Pens.*, n. 132.

(8) Comunemente, testo espresso nel cap. *Propter sterilitatem 3, De locato et conducto*, ivi: « Propter sterilitatem afficientem magno incommodo conductores vitio « rei sine culpa coloni, seu casu fortuitu contingentem, colonis Ecclesiae tuae pro « rata pensionis remissio est facienda ». L. *Ex conducto,* 15, § 2, ff. *locati*, *Si merces*, 25, § *Vis maior*, ff. eodem et l. *Licet*, 8, cod. eodem. ecc.

(9) E se questi casi non venivano contemplati dai Canonisti, lo si spiega benissimo, come già si è detto, anche per l'immunità dei beni ecclesiastici.

(10) *Bibl.*, v. *Locatio*, n. 37.

nire da vizio o da intrinseca qualità del fondo beneficiale. e quindi prevedibile, provengono da contingenze di cose affatto inescogitabili a tempo dell'imposta pensione (1), e perchè tali diminuzioni lungi dal compensarsi anno per anno (2) si inaspriscono e si inaspriranno sempre grandemente in forza delle stesse leggi civili alla Chiesa infense.

Concludendo: già il diritto comune antico obbligava il Pensionario a sostenere in comune e proporzionalmente, col Beneficiato il danno, quando si trattasse di diminuzione non modica ossia grave di rendite beneficiali, proveniente da cause indipendenti dal Beneficiato, specialmente se straordinarie e imprevedibili (3).

Donde eziandio si riconferma ancora di più quanto fu sopra dimostrato, che cioè le formule o condizioni apposte nella costituzione di pensione *integra solvatur... a quocumque onere reali et personali tum imposito tum imponendo.., quavis causa quocumque titulo... immunis et libera,* – formule e condizioni, se come ben dice il parroco di B, devono avere un valore, nè si appongono casualmente o superfluamente, sono però *iuxta communem stylum* (4), come del resto pei benefici, *ut sine diminutione conferantur* e sono quindi di diritto comune – cedono di fronte a tutte queste eccezioni straordinarie dallo stesso diritto comune contemplate.

E questo a maggior ragione dopo che il diritto comune fu espressamente dichiarato e formulato in una disposizione generale col Decreto *Cum nuperrimis,* di cui vedremo prossimamente.

(Continuazione e fine al prossimo fascicolo).

BREVI RISPOSTE

26. – Secondo lo stile della S. C. del Concilio, la dispensa dal digiuno ottenuta per usare uova e latticini anche nella *cenula*, nonostante che la precedente consuetudine non li permettesse, vale certamente anche pel *frustulum matutinum*, nel senso che anche in esso si può usare il latte.

27. – Salvo migliore opinione, crediamo, giusto il can. 351 § 2, che il Coadiutore dato al Vescovo Ordinario *prorsus inhabilis* per età o infermità, possa quando ponti fica il giorno di Pasqua, dare al popolo la benedizione papale con indulgenza plenaria, sebbene, a mente del can. 914 confrontato con la fonte (Clem. VIII, 3 febb. 1762) possa apparire che tale facoltà abbia carattere personale. Invero, da una parte il testo medesimo dimostra aversi principalmente in mira il vantaggio da procurarsi al popolo cristiano; e dall'altra (il che più ci persuade) il Coadiutore dato in tali circostanze è certo almeno da equipararsi all'Amministratore Apostolico constituito *per-*

(1) Arg. ex l. *ex conducto*, 15, § 2, ff. Locati: «si vero... extra consuetudinem acciderit...»; S, C. VV. a RR., *Romana – Quoad reduct.*. luglio, 1872. Consultaz., pag. 4-5.

(2) Ferraris. *Bibl.* v. *Locat.*, n. 38, segg.

(3) Ferraris cit., n. 43 e 45.

(4) De Luca cit. *De Pens.*, n. 14.

manenter (can. 315 § 1) cui non dubitiamo competere tale facoltà. – Per la ragione contraria non potremmo ammetterla nell'Ausiliare.

28. – Non essendo contrario nè al Codice (1274 § 1) nè al Rituale Rom. (cfr. dopo la Comunione degli infermi) nè a decreti della S. C. R. può continuarsi il costume di dare la benedizione col Ss.mo come ci viene esposto: « il sacerdote in cotta e stola, « essendo accese le prescritte candele, dice, recitando nell'aprire il Ciborio: *Vi adoro « ogni momento*, etc.: poi tutti, sempre recitando, dicono il *Tantum ergo* dopo di « che il sacerdote dice l'*Oremus* e dà la benedizione, concludendo col *Dio sia bene- « detto* ». E ciò ancorchè un'ora prima si sia data la benedizione in forma più o meno solenne in occasione di novene, tridui ecc.

29. – Le indulgenze annesse al pio esercizio del mese di ottobre in onore della B. V. del Rosario fatto pubblicamente in chiesa o anche privatamente, che possono lucrarsi recitando almeno una terza parte del Rosario, sono: 7 anni e 7 quarantene in ciascun giorno; plenaria nella festa o nell'ottava; altra plenaria dopo l'ottava, se si è recitata la terza parte del Rosario almeno per dieci giorni.

30. – Anche chi è inviato temporaneamente, p. es. per la settimana santa, dal Vescovo, a prender la cura di una parrocchia il cui titolare si è assentato per malattia, continuando poi, con la tacita annuenza del Vescovo, in detta cura, deve considerarsi vicario sostituto, a norma del can. 474, e sotto la stessa norma ha tutte le facoltà quanto ai matrimoni.

31. – Non vi è luogo a ripetere la Cresima se si sia usato inavvertitamente l'olio dei catecumeni, invece del sacro crisma, poichè essenziale *ad validitatem* è solo l'imposizione delle mani che si opera ungendo la fronte. La S. Sede in simile casi richiesta di sanatoria, la concesse solo *ad cautelam*.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

46. Insegnamento religioso nelle scuole primarie e popolari. — Con Circolare 20 ottobre 1922 del Ministro Anile ai R. Provveditori agli studi si sono richiamati i principii da seguire nell'istruttoria e nella definizione delle pratiche relative a detto insegnamento che devono essere esaminate e risolte sollecitamente senza indugi di sorta:

1) *Procedura da seguirsi nella richiesta dell'insegnamento religioso.*

Conformente al parere 7 dicembre 1921 del Consiglio di Stato, Sez. 1ª (*Dir. eccl.*, 1922, p. 84), adottato dal Ministero con provvedimento 9 gennaio 1922 senza distinzione tra Comuni scolasticamente autonomi e Comuni, che non hanno conservato l'amministrazione delle scuole, il Consiglio provinciale scolastico non deve fare indagine specifica circa la richiesta dei padri di famiglia quando il Consiglio comunale ha legalmente manifestato la propria volontà nel senso di concedere l'insegnamento religioso, non essendo obbligatoria la forma scritta per tale richiesta.

Quando invece il Comune non credesse di ordinare l'insegnamento religioso ed un gruppo di padri di famiglia desiderosi di ottenerlo per i loro figliuoli si rivolgessero al Consiglio provinciale scolastico per la scelta dell'insegnante e per la concessione del locale scolastico, l'Autorità scolastica avrebbe ragione di intervenire e di accertare eventualmente la volontà dei genitori.

2) *Non è necessario che la domanda dei genitori per ottenere l'insegnamento religioso sia redatta su carta da bollo.* Il Ministro delle Finanze con nota 20 luglio 1918 ha comunicato al Ministero della pubblica istruzione che l'esenzione dalla tassa di bollo per tali domande è fondata sull'art. 22 e 15 della legge 4 luglio 1897, che contempla tutti gli atti e scritti necessari per l'ammissione alle scuole elementari, senza alcuna eccezione.

3) *Le firme dei padri di famiglia non devono essere autenticate.* Se l'Autorità dubita della loro verità, può, comunque, eseguire gli opportuni accertamenti, ma non può imporre l'osservanza di forme non espressamente richieste dalla legge.

4) *Idoneità dei parroci e dei loro coadiutori ad impartire l'insegnamento religioso.* Non sussiste alcuna incompatibilità, perchè manca una norma positiva che la sancisca. Contro il provvedimento che la dichiarasse esistente, gli interessati potranno rivolgersi al Ministero.

Come ha ritenuto il Consiglio di Stato (7 dicembre 1921. - *Dir. eccl.*, 1922, p. 84), non occorre sia preventivamente dimostrata la inidoneità dei maestri della scuola perchè si possa affidare l'insegnamento religioso a persone estranee, giacchè il regolamento ammette alternativamente che l'istruzione religiosa possa impartirsi da maestri o da estranei.

5) *Concessione delle aule scolastiche.* Non vi è dubbio che questa *in ogni caso* deve essere deliberata dall'Autorità comunale. Al Consiglio scolastico provinciale compete l'obbligo di determinare le modalità dell'orario e dell'insegnamento religioso.

Com'è noto però, l'attuale Governo ha promesso una radicale riforma di tutta questa materia, semplicemente capovolgendo le norme attuali, cioè rendendo obbligatorio l'insegnamento, e possibile per adeguata causa la dispensa per chi la domandi.

47. Su le autorizzazioni ad acquistare. - R. D. 8 febbraio 1923, n. 278, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo 1923, n. 56).

« Art. 1. La competenza a provvedere agli effetti della legge 5 giugno 1850, n. 1037, sulle domande degli enti di culto per l'autorizzazione ad accettare lasciti o donazioni oppure ad acquistare beni immovili, è conferita, con le eccezioni indicate nell'articolo seguente, al procuratore generale del Re presso la Corte d'appello nel cui distretto gli enti hanno sede.

« Il procuratore generale provvede con decreto, previo parere dell'economo generale dei benefici vacanti o del prefetto, secondo che gli enti siano o meno di natura beneficiaria.

« Art. 2. Si provvede con decreto del ministro per la giustizia e gli affari di culto:

« 1° se il procuratore generale sia di avviso che debba essere negata, in tutto o in parte, la domandata autorizzazione;

« 2° se, trattandosi di acquisto di beni immobili a titolo oneroso, il relativo contratto sia soggetto all'autorizzazione del ministro, ai termini delle disposizioni vigenti per l'esercizio della tutela governativa sugli enti di culto;

« 3° se gli enti che chiedono l'autorizzazione siano di nazionalità straniera, ovvero svolgano la loro azione a favore di stranieri, o nel territorio di più distretti di Corte d'appello.

« Art. 3. Contro il decreto del procuratore generale è dato ricorso in via gerarchica al ministro per la giustizia e gli affari di culto entro il termine di giorni trenta dalla data della pubblicazione del sunto del decreto nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della giustizia.

« Scaduto il detto termine senza che venga proposto ricorso, il ministro può d'ufficio riesaminare l'affare ed eventualmente revocare il provvedimento entro il periodo massimo di giorni sessanta dalla suindicata scadenza.

« Il decreto emanato dal ministro in sede di riesame dell'affare o a norma dell'art. 2 ha carattere definitivo e potrà essere impugnato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge con ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato.

« Il termine per il ricorso decorre dalla data della pubblicazione del sunto del decreto del ministro, nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della giustizia.

« Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ».

Circolare ministeriale 9 marzo 1923, (n. 2068) per l'applicazione del suddetto R. D.

« Con detto decreto viene conferita ai signori procuratori generali del Re presso le Corti d'appello la competenza a provvedere sulle domande degli enti di culto per l'autorizzazione ad accettare lasciti o donazioni oppure ad acquistare beni immobili.

« Dovranno le SS. LL. Ill.me riferire al ministero soltanto nei casi indicati nell'articolo 2 del decreto stesso nei quali il provvedimento è riservato al Ministero medesimo e cioè:

« 1° se siano di avviso che la chiesta autorizzazione tanto ad accettare che a rinunziare debba essere negata in tutto o in parte;

« 2° se, trattandosi di acquisto di beni immobili a titolo oneroso, il relativo contratto sia soggetto per ragioni di valore all'autorizzazione del ministro, ai termini delle disposizioni vigenti sulla tutela degli enti di culto (attualmente regio decreto 1° agosto 1920, n. 1079);

« 3° se gli enti che chiedono l'autorizzazione siano di nazionalità straniera, ovvero svolgano la loro azione, a favore di stranieri, o nel territorio di più distretti di Corte di appello, quali ad esempio la Sacra Congregazione di Propaganda Fide, la Tavola Valdese, il Consorzio delle Comunità Israelitiche italiane, ma non anche le singole Università israelitiche o i singoli Concistori valdesi.

« Appena concessa l'autorizzazione le SS. LL. Ill.me, agli effetti dell'art 3, invieranno al Ministero un sunto del decreto, analogo a quelli che attualmente si pubblicano nel *Bollettino Ufficiale.*

« Copia del decreto dovrà essere inviata agli interessati, come di consueto, pel tramite dell'Intendenza di finanza, agli effetti della riscossione della tassa sulle concessioni governative, e della eventuale applicazione della conversione per gli enti che vi sono soggetti. Che se poi trattasi di acquisti di immobili che per l'uso cui sono destinati, sono esenti da conversione le SS. LL. dovranno richiedere il preventivo nulla osta al Ministero delle finanze pel tramite dell'Intendenza. La stessa richiesta in deroga a quanto dispone la cir-

colare 9 febbraio 1910, n. 189 F. G. 14843, debbono fare quando trattasi di vendite di immobili che gli amministratori degli enti domandano di compiere direttamente, mentre in applicazione dele leggi eversive dell'asse ecclesiastico gli immobili stessi dovrebbero, di regola, essere appresi e convertiti dal Demanio.

« Del decreto infine dovrà essere data comunicazione a seconda che trattasi di enti beneficiari o di enti laicali di culto, all'Economato generale dei beneficî vacanti o alla Prefettura i quali cureranno rispettivamente la sistemazione patrimoniale del lascito o dell'acquisto a favore dei singoli enti ».

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti del concistoro. — Mercoledì 23 maggio il Santo Padre ha tenuto il *Concistoro segreto*, nel quale anzitutto ha pronunziato in latino la seguente allocuzione:

Ci è molto grato rivedervi, venerabili Fratelli, intorno a Noi un'altra volta radunati, per trattare insieme dei grandi interessi della Chiesa, che è dire interessi delle anime e di Dio stesso.

Vedervi e rivolgervi la parola Ci è sempre graditissima cosa; oggi lo è doppiamente, mentre non mancano, grazie alla divina bontà, oggetti i quali come è per noi indicibile consolazione e gioia anche solo brevissimamente richiamando accennare, così sarà senza dubbio per voi non meno consolante e giocondo udire e ricordare.

Vogliamo dire innanzi tutto questo magnifico e veramente prodigioso svolgersi e celebrarsi in Italia e in tutto il mondo cattolico di fasti eucaristici che fuor di dubbio sono tra le più belle e consolanti pagine nella storia della Eucaristia e della Chiesa Cattolica. Gli eroici fervori dei primi secoli cristiani, la reazione pronta e vivace provocata daglî errori e dalle eresie nei diversi tempi, i miracoli eucaristici nei vari luoghi avvenuti, i decreti e i canoni dei Grandi Concilii, le incessanti sollecitudini dei Romani Pontefici pel Culto Eucaristico, le loro solenni e ripetute sanzioni, il fervore delle grandi devozioni e pratiche eucaristiche (il Corpus Domini, le Quarant'ore, l'Adorazione Perpetua, la Prima Comunione, la Comunione frequente, nuove famiglie religiose interamente consacrate al culto eucaristico) sono là a dimostrare che come la Divina Eucaristia è sempre stata nella Chiesa e per la Chiesa l'apogeo, il centro e la ragione d'essere di tutto il culto, la scaturigine e l'alimento di tutta la vita soprannaturale, così il quotidiano, incessante culto eucaristico assurse bene spesso nei diversi tempi a manifestazioni di particolare importanza, grandiosità e bellezza. Queste che Noi vediamo svolgersi nei Congressi Eucaristici ed in tutto quel magnifico e meraviglioso complesso di predicazioni e di conferenze, di frequenza ai Sacramenti e di conversioni vere, di adorazioni diurne e notturne, di trionfali cortei che accompagna o, meglio, costituisce i Congressi medesimi, sono certamente tra le più impor-

tanti, le più grandiose, le più belle. È di tutto cuore che con voi, venerabili Fratelli, ne ringraziamo e magnifichiamo il Signore; e non meno di cuore tributiamo il meritato elogio all'Episcopato ed al Clero, alle iniziative ed alle apostoliche fatiche dei quali è dovuta un'opera di tanta gloria a Dio e di tanta salute per le anime, ed anche al laicato cattolico, alla generosa e magnifica cooperazione del quale quelle iniziative e quelle fatiche devono, dopo che a Dio, il loro successo e il loro frutto.

Altro argomento di intima gioia e di profonda consolazione Ci è stato e Ci è l'accoglienza piena di fede e di pietà filiale che tutto il mondo cattolico ha fatto alla nostra prima Enciclica, accoglienza della quale innumerevoli Ci affluivano ed ancora continuano ad affluirCi le pie e religiose dimostrazioni da ogni parte. Singolarmente poi Ci allieta il vedere con qual fervoroso desiderio di bene e sentimento di dovere Episcopato, Clero e Laicato cattolico vengono secondando i Nostri inviti e le Nostre raccomandazioni circa quell'insieme di iniziative e di istituzioni, di organizzazione e di lavoro che viene sotto la denominazione di Azione Cattolica. Intesa come essa è alla formazione delle coscienze secondo i genuini principii di Gesù Cristo, sotto la guida della gerarchia ed in corrispondenza ai doveri ed ai bisogni individuali e sociali dei diversi stati e delle diverse classi, non è chi non veda di quanto beneficio, di quanta importanza e necessità essa sia, non soltanto per la vita religiosa e per la Chiesa, ma anche per la vita civile e per l'umano consorzio. Per questo nella ricordata Enciclica abbiamo espressamente detto che essa appartiene ormai indubitabilmente al ministero pastorale da una parte ed alla vita cristiana dall'altra; per questo ciò che è fatto o lasciato fare in favore o contro di essa è in favore o contro gli inviolabili diritti delle coscienze e della Chiesa. Che l'Azione Cattolica si venga sempre più largamente svolgendo e consolidando, che questo avvenga mercè una orientazione ed ispirazione eucaristica sempre più pia e profonda, che Clero e Laicato, giovani ed adulti dell'uno e dell'altro sesso vi concorrano gareggiando di attività e di abnegazione, con santa emulazione di spirito d'apostolato, tutto questo Ci riempie di pura e santa gioia e Ci apre il cuore a fiduciosa speranza di migliore avvenire.

Non dissimile speranza, di vedere la Buona Novella propagata e dilatata fino agli ultimi confini della predicazione contemporanea, che è dire fino agli estremi confini del mondo in tutte le sue parti, Ci ispira quella generale Esposizione Missionaria da tenersi nel prossimo Anno Santo in questo Nostro Vaticano, della quale, come a Voi è noto, o venerabili Fratelli, già demmo l'annuncio nell'atto stesso che ne davamo il mandato e l'incarico all'E.mo Prefetto della Sacra Congregazione *de Propaganda Fide*. Ci è sommamente grato il comunicarvi in così solenne adunanza, che, grazie alle sollecitudini dell'istesso E.mo Prefetto e dei suoi Cooperatori e ministri, grazie alle calde accoglienze ed alla generosa corrispondenza all'invito in tutte le parti diramato, l'Esposizione stessa sembra felicemente assicurata. E non sarà certamente senza grande vantaggio di quella massima e santissima fra le opere cattoliche che è l'opera delle Missioni. I fedeli da tutto il mondo confluenti alle tombe dei Santi Apostoli per la celebrazione dell'Anno Santo vedranno come in un grande colpo d'occhio tutta l'estensione e l'importanza della divina Opera, i mezzi di cui abbisogna, le

difficoltà, gli ostacoli che deve combattere e superare, il molto che si è fatto e il moltissimo che resta a fare, la necessità ed il dovere non dispensabile che tutti secondo potere vengano in aiuto degli eroici Missionari che abbandonando tutto e tutti se ne vanno a profondere l'opera e la vita per la salute di tante anime redente dal Sangue di Gesù Cristo. E le Missioni stesse direttamente ed immediatamente se ne avvantaggeranno, trovandosi come riunite a convegno ed a scambio di idee e di esperienze; se ne avvantaggerà sopra tutto, ne abbiamo certa fiducia, quella tecnica e scientifica preparazione e formazione missionaria della quale è ora più che mai sentito il bisogno, per fornire sempre più intelligenti ed efficaci strumenti di azione alla grazia ed alla santità che hanno ed avranno sempre il primo posto trattandosi di opera soprannaturale e divina.

Vorremmo continuare intrattenendoCi con voi, venerabili Fratelli, di liete e consolanti cose; ma pur troppo reclamano e menzione ed attenzione ben altre cose alle quali nè letizia nè consolazione possono accompagnarsi, ma piuttosto cordoglio ed afflizione.

Nel vicino Oriente Europeo ed Asiatico dove tanti e così vitali sono i ricordi e gli interessi del Cristianesimo, nubi fosche e minacciose sempre ingombrano l'orizzonte, perpetuando uno stato di indicibili tribolazioni per interi popoli e paesi, con incalcolabile danno non soltanto della nostra Santa Religione, ma anche della stessa più elementare umanità e civiltà. E' quasi superfluo aggiungere, che, come secondo ogni Nostro potere abbiamo sempre difeso e sempre difenderemo gli imprescrittibili quanto evidenti e di gran lunga preponderanti diritti dei cattolici sui Luoghi Santi, così continueremo a portare tutti i conforti ed aiuti per Noi possibili alle tante miserie accennate. E così Ci fosse dato raccogliere tutti i dispersi ed offrire un rifugio a tutti gli orfani, come abbiamo potuto fare per alcuni (pur troppo pochi al confronto!) soccorsi Noi stessi da molte e generose carità che Ci è dato di segnalare e ringraziare in così solenne momento e consesso.

Nè va esente da gravi e molteplici mali l'Europa. E sul continente e nelle grandi isole, popoli di antica civiltà e di civiltà maestri dibattono e si dilaniano in lotte fratricide ed esaurienti, con immensi presentissimi danni reciproci d'ogni ordine e specie, con pericolo di danni immensamente maggiori per tutta l'Europa, anzi per tutto l'umano consorzio. - Spettacolo indicibilmente doloroso e straziante per Noi che siamo e Ci sentiamo Padre di tutti i contendenti. Li divida ed agiti diverso concetto e diversa ricerca di politica libertà ed indipendenza oppure li metta in reciproco, doloroso contrasto diversa interpretazione di trattati e diversa valutazione dei diritti e degli oneri daessi derivanti; siano essi rimasti sempre nella casa paterna o ne siano usciti in giorni più o meno lontani: sono pure sempre tutti quanti figli pel Padre il quale, se gode assidersi alla mensa comune coi figli rimasti, desidera e spera di vedervi anche i reduci; sono pur tutte quante pecorelle ed agnelli dell'unico ovile, al quale sempre li desidera e chiama l'unico Pastore divino. E gli occhi del Nostro cuore paterno distinguono nella folla de' contendenti i figli tra i migliori e per varii titoli prediletti a questa Santa Sede Apostolica. Figli dell'« Isola dei Santi » e della « Terra degli Angeli »; figli della « Primogenita » e figli di quella Cattolica Germania che la grande defezione

di or sono quattro secoli, ha saputo poi sempre, anche attraverso la terribile guerra ed anche nelle presenti tribolazioni, compensare, con così studioso fervore e con così solida ed operosa organizzazione di vita cattolica. E distinguiamo pure fra i danni d'ogni genere, le immense jatture che tutte le istituzioni ed opere religiose soffrono fra tutti quei figli Nostri che lo sofferenza Ci rende più cari.

Non occorre dire con quale cordoglio Noi seguiamo lo svolgersi di così tristi avvenimenti ed il prolungarsi indefinito di così dolorose condizioni di cose. Abbiamo fatto e tentato, lo sa Iddio, quanto a Noi era materialmente e moralmente possibile per farle cessare od almeno alleviarle; e continueremo a farlo finche una qualche possibilità Ce ne rimanga, non fosse che gridando ai figli contendenti: *Pace, pace, pace!* come anche al presente dal fondo del cuore gridiamo. Ci è sarà sempre possibile pregare il Dio della pace, che la pace sua riconduca e stabilisca in tutti i cuori, ispirandoli a giustizia e carità ed inclinandoli ad amichevoli intese; e questa preghiera facciamo e faremo con tutto l'ardore dell'animo.

Ancora più tristi e dolorose cose Ci riservava la Russia. Non occorre qui richiamare minutamente quello che a tutti è tristemente noto perchè la stampa di tutti i paesi ne ha largamente informato.

Mentre mandatarii e ministri del Capo della Religione Cattolica, per la loro abnegazione ed attività degni di ogni elogio e da tutti ammirati, versano sugli afflitti ed affamati figli della grande Russia i beneficii di cui Ci procura la possibilità il concorso da Noi invocato e con meravigliosa larghezza e perseveranza concesso dai cattolici di tutto il mondo: mentre questo avveniva, dei Rappresentanti qualificati della Religione Cattolica sono processati e condannati a duro carcere ed uno di essi anche ucciso. A titolo di onore vogliamo qui ricordarli: Mons. Giovanni Battista Cieplak, Arcivescovo di Acrida ed i suoi compagni, sacerdoti: Leonida Fedorow, Costantino Budkiewicz, Stanislao Eismont, Edoardo Junewicz, Luciano Hwiecko, Paolo Hodniewicz, Antonio Wasilensky, Pietro Janukiewicz, Teofilo Matulanis, Giovanni Trojgo, Domenico Iwanow, Francesco Rutkowsky, Agostino Pronsketis, Antonio Malecki col pio e giovanissimo Giacomo Sciarnas.

Ciò si è fatto prima a Nostra insaputa e poi inascoltati quando chiedevamo che sudditi Nostri spirituali fossero rimessi coi documenti della loro eventuale colpabilità a Noi che prendevamo impegno di trattarli secondo il loro merito.

E v'è di peggio: quei rappresentanti di una Religione che si mostrava tanto benefica al popolo russo (se le narrazioni della stampa mondiale sono vere) venivano condannati alla prigione ed alla morte proprio con manifeste dimostrazioni di odio e di vilipendio per la santa e divina Religione da essi rappresentata e della quale essi protestavano di volere ad ogni costo osservare le leggi e propugnare i diritti.

Qualunque valore e peso voglia e possa darsi alle altre accuse portate contro l'Arcivescovo Cieplak ed i suoi compagni di pena, e specialmente contro mons. Budkiewicz, fucilato, una ineffabile consolazione scende sui dolori che per quei Nostri eroici figli abbiamo sofferto e soffriamo, sia per la gloria che ne viene a loro, alla nostra santa Religione e a Dio, sia perchè nutriamo si-

curissima fiducia che le condanne e le pene e sopratutto il sangue saranno seme di numerosi e buoni cattolici, come ai primordi della Chiesa furono seme di Cristiani.

Questa fiducia è in Noi più viva per quelli che coi Nostri fratelli e figli dividono le condanne e le pene e che, nonostante ogni divisione, Ci sono pur essi diletti nella carità di Cristo e nella sospirata unità dell'ovile e che pertanto non separiamo dai primi, invocando per tutti quelle misure di umanità che sono nei voti di tutto il mondo civile.

È affatto superfluo aggiungere che quanto è avvenuto non arresterà l'opera benefica intrapresa e da ormai tanti mesi continuata a sollievo di tante e così strazianti miserie. La continueremo finchè ne vedremo il bisogno e ne avremo la possibilità, memori della parola dell'Apostolo: *Noli vinci a malo sed vince in bono malum.* (*ad Rom.* 12, 21). E sarà anche questo un mezzo a mostrare fino a qual punto Noi siamo desiderosi di pace con tutti, salvi sempre tutti i diritti e tutte le giustizie, siano pur quelle dovute ai piccoli, ai poveri, ai sofferenti, e massime ai sofferenti per la giustizia e per la verità; salvi innanzi tutto e sopratutto, anche nell'interesse supremo del civile consorzio, i diritti della Chiesa Cattolica, che della giustizia e della verità è per divina disposizione l'unica Maestra e vindice, perchè unica conservatrice dell'incorruttibile dottrina e del Sangue del Dio Redentore. La inviolabilità di questi diritti sarà sempre per Noi una linea insormontabile per quanto desiderosi di aver pace con tutti e di cooperare alla pacificazione universale; per quanto disposti a fare, là dove è possibile, concessioni ed anche sacrifizi che siano necessari per procurare meno disagiate condizioni di vita alla Chiesa nei diversi paesi ed insieme la pacificazione degli animi.

Torniamo ad argomenti di letizia e di consolazione, mentre su questi Nostri desideri e propositi di pace invochiamo con particolare fiducia il patrocinio dei Venerabili Servi di Dio che la Divina Bontà Ci concedeva di elevare al titolo ed agli onori di Beati; la Beata Teresa del Bambino Gesù, il B. Michele Garicoïts, il B. Roberto Bellarmino, dei quali amiamo dire come Ambrogio Nostro: *Tales ambio defensores.*

Il patrocinio di questi grandi Servi ed amici di Dio accompagni pure e faccia pure auspice efficace di tutti i celesti favori la Benedizione Apostolica che di tutto cuore impartiamo a Voi Venerabili Fratelli, a tutto il Sacro Collegio, a tutta la Chiesa.

Resta che suppliamo, Venerabili Fratelli, ai posti vacanti nel Vostro Eminente Collegio. Ci piace infatti ornare della porpora romana due insigni prelati, le cui opere molteplici ed edificanti resero altamente benemeriti verso questa S. Sede e verso la Chiesa.

Essi sono:

Giovanni Battista Nasalli-Rocca, Arcivescovo di Bologna.

Luigi Sincero, Assessore della S. Congregazione Concistoriale.

A questo punto, secondo il costume, crediamo opportuno inserire brevi cenni biografici sui nuovi cardinali:

Il Cardinale Giovanni Battista Nasalli Rocca è nato a Piacenza il 27 agosto 1872 dalla nobile famiglia piacentina, dei conti Nasalli Rocca di Corne-

liano. Fece i suoi primi studi al Collegio Vida di Cremona da dove passò a Brescia pure nel Collegio dei PP. Gesuiti. Da Brescia tornò a Piacenza per compiervi il corso di filosofia, quindi venne in Roma al Collegio Lombardo ve terminò gli studi, laureandosi in teologia, e poi passò all'Accademia dei Nobili Ecclesiastici dove compì il corso di diplomazia.

Fu in questo tempo che cooperò con il compianto Mons. Radini Tedeschi, nell'azione cattolica in genere, e nei Circoli ed associazioni Cattoliche di Roma in specie. Pertanto Leone XIII nel 1902 lo nominava Canonico della Patriarcale Basilica di Santa Maria Maggiore, ove rimase fino al 1907, quando Pio X lo nominava, il 26 gennaio, Vescovo di Gubbio.

Nel dicembre 1916, essendo rimasto vacante l'Ufficio di Elemosiniere di Sna Santità, Benedetto XV di s. m., lo richiamava a Roma, lo promoveva Arcivescovo titolare di Tebe, e lo nominava suo Elemosiniere Segreto, ufficio che Mons. Nasalli Rocca ricoprì per cinque anni.

In seguito Monsignor Nasalli Rocca fu nominato anche Assistente Ecclesiastico Generale della Gioventù Cattolica italiana. Veniva quindi promosso Arcivescovo di Bologna il 21 novembre 1921 e il 27 gennaio 1922 faceva il suo ingresso nella Sede di S. Petronio.

Il Cardinale Luigi Sincero è nato a Trino Vercellese (Diocesi di Vercelli) il 26 marzo 1870.

Seguì gli studi al Seminario di Vercelli, e li compì all'Università Gregoriana in Roma, ove si laureò nel 1891 in Teologia, dopo aver conseguito nel 1890 la laurea in Filosofia alla Pontificia Accademia di S. Tommaso. Ordinato sacerdote nel 1892 fu destinato alla cura di anime in Diocesi e vi rimase per due anni.

Chiamato a Roma nel 1894 all'Ufficio di Vice-Rettore del Collegio Lombardo, quando ne era Rettore l'ora Cardinale Lualdi, frequentò di nuovo la Gregoriana per gli studi di Diritto Canonico, ove riportò una nuova laurea. Fu poi nominato Canonico Teologo di Vercelli nel 1896, e Professore del Seminario Diocesano, insegnando Teologia Dogmatica, Storia Ecclesiastica, e poi S. Scrittura, Diritto Canonico e Diritto Civile in relazione al ministero pastorale.

Autore di alcune monografie giuridiche in difesa di enti ecclesiastici, si laureò anche in giurisprudenza civile all'Università di Torino.

Nel 1908 fu nominato Uditore di Rota, ed ebbe pure gli uffici di Consultore delle S. Congregazioni del Concilio, dei Religiosi, dei Seminari e degli Affari Ecclesiastici Straordinari. Fu poi Membro della Pontificia Commissione per la codificazione del Diritto Canonico e quindi Segretario di quella per l'Interpretazione dal 1919, ed appartenne anche ad altre importanti Commissioni. Ricoprì insieme le cariche di Vicario dei Capitoli di S. Marco, di S. Maria in Via Lata, e S. Lorenzo in Damaso.

Il 12 ottobre 1920 fu chiamato all'alto e importante ufficio di Assessore della S. Congregazione Concistoriale, e fu Segretario del Conclave in cui venne eletto il regnante Pontefice.

Nel medesimo Concistoro il S. P. ha preconizzato, fra gli altri, i seguenti **Nuovi Vescovi:**

Chiesa Cattedrale di Villareal per Monsignor Giovanni Evangelista de Lima Vidal, trasferito dalla chiesa titolare Arcivescovile di Mitilene, con l'indulto di ritenere anche il medesimo titolo.

Chiesa Cattedrale di Cortona per Monsignor Riccardo Carlesi trasferito dalla chiesa cattedrale di Sovana-Pitigliano.

Chiesa Cattedrale di Padova per Monsignor Elia Dalla Costa, Arciprete di Schio nella Diocesi di Vicenza.

Chiesa titolare Arcivescovile di Damiata per Monsignor Luigi Pellizzo, promosso dalla chiesa Cattedrale di Padova.

Chiesa Metropolitana di Napoli, per Monsignor Michele Zezza di Zapponeta, trasferito dalla chiesa titolare Arcivescovile di Ancira.

Chiesa Cattedrale di Zacatecas per Monsignor Ignazio Placencia trasferito dalla Sede di Tehuantepec.

Chiesa Cattedrale di Geraldton per Monsignor Riccardo Ryan.

Chiesa Cattedrale di Ogliastra per Monsignor Antonio Videmari.

Chiesa Cattedrale di Bova per Monsignor Andrea Taccone.

Chiesa titolare Vescovile di Sora per Monsignor Giuseppe Deitmer, Ausiliare dell'E.mo Cardinale Adolfo Bertram, Vescovo di Breslavia, con residenza in Berlino.

Chiesa Cattedrale di Socorro per Monsignor Leonida Medina trasferito dalla chiesa titolare Vescovile di Camaco.

Chiesa Cattedrale di Valleyfield per Monsignor Raimondo M. Rouleau.

Chiesa Cattedrale di Vladivostok per Monsignor Carlo Sliwowski.

Chiesa Catterale di Tehuantepec per Monsignor Gennaro Mendez y del Rio.

Chiesa Cattedrale di Covington per Monsignor Francesco Howard.

Chiesa Cattedrale di Bovino per Monsignor Cornelio Sebastiano Cuccarollo.

Chiesa Cattedrale di Uberaba per Monsignor Giuseppe Tupinambà de Frota, trasferito dalla Cattedrale di Sobral.

Chiesa Cattedrale di Raphoe per Monsignor Guglielmo Mac Neely.

Chiesa titolare Vescovile di Geropoli per Monsignor Michele Baldetti, traslato dalla Chiesa Cattedrale di Cortona.

Di poi Sua Santità ha ratficato la nomina di Monsignor Giuseppe Kallas a Vescovo di Tripoli di rito Greco-Cattolico-Melchita.

Nel Concistoro segreto, seguito immediatamente a quello pubblico del 25, nel quale fu solennemente imposto ll cappello cardinalizio agli E.mi Locatelli (del titolo di S. Bernardo alle Terme), Reig y Casanova (S. Pietro in Montorio), Nasalli Rocca (Santa Maria in Trasportina) e Sincero (S. Giorgio in Velabro), furono pure preconizzati: Mons. Giordano Corsini, vescovo di *Guastalla* e Mons. Geremia Cardinale Vescovo di *Verona*.

RECENSIONI

E. Joly, *Santa Teresa.* (2ª edizione). Roma, Désclée e C^i, 1923. Un vol. in-16° di pag. 220, L. 5).

La ormai classica vita che Enrico Joly, il fine psicologo della santità ha scritto della serafina del Carmelo, ha raggiunto nella traduzione - curata dalla benemerita Casa Désclée - la seconda edizione, il che è argomento di non piccola lode, data la abbondanza della produzione agiografica.

L'A. ha seguìto sopratutto un criterio storico intendendo porre santa Teresa nell'ambiente in cui nacque e in cui visse, facendo rilevare l'importanza grande della sua opera di riformatrice del Carmelo di fronte alle condizioni religiose del tempo.

Non per questo trascura la parte più strettamente ascetica, in quanto fa rilevare tutta la ricchezza delle sue doti spirituali, l'elevatezza della sua virtù, la mirabile energia di bene che seppe irradiare intorno a sè.

Lettura attraentissima quindi dal punto di vista storico e piena di profitto dal punto di vista morale e spirituale. La raccomandiamo caldamente.

P. F. Prat S. I., *La Bibbia e la Storia.* (2ª edizione). Roma, Désclée e C^i, 1923. Un vol. di pag. 64, L. 1.75).

Le moderne scoperte nel campo dell'archeologia, etnologia, storia, sopratutto dell'Oriente semitico hanno suscitato problemi importantissimi e di capitale importanza per l'interpretazione della Bibbia.

Il p. Prat con il suo acuto ingegno e la sua probità scientifica non si nasconde il problema anzi lo espone e lo affronta risolvendo con una mirabile chiarezza in guisa che mentre alla scienza è riconosciuta la parte che le compete viene confermata e posta in salvo la veracità e la inerranza della Bibbia. Egli esamina le soluzioni del delicato problema andate a vuoto, il carattere distintivo dei libri santi, la storia nella Bibbia, lo storico sacro di fronte ai suoi documenti. E conclude osservando che lo studio obiettivo della Bibbia non indebolirà nè il dogma dell'ispirazione nè il fatto della rivelazione, ma potrà soltanto abbattere qualche vecchio sistema e obbligarci a modificare qualche opinione divenuta cara o per abitudine, o per pregiudizio o per forza di inerzia.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27.